

Deliberazione 7 aprile 2010 - ARG/elt 50/10

Modificazioni e integrazioni alle disposizioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, testo integrato del monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento (TIMM)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 aprile 2010

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003 (di seguito: Direttiva 2003/54/CE) ed, in particolare, l'articolo 23;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, l'articolo 2, comma 12, lettere da g) ad i), e l'articolo 22;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: legge n. 2/09) ed, in particolare, l'articolo 3, comma 10-ter;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 ed, in particolare, l'articolo 28, commi 1 e 2;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003 recante approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico e assunzione di responsabilità del Gestore del mercato elettrico S.p.A. relativamente al mercato elettrico (di seguito: decreto ministeriale 19 dicembre 2003) ed, in particolare, l'articolo 5;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009 recante indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge n. 2/09, nonché per l'evoluzione dei mercati a termine organizzati e il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici (di seguito: decreto ministeriale 29 aprile 2009) ed, in particolare, l'articolo 11;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIMM);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, GOP 57/08 (di seguito: deliberazione GOP 57/08);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2008, ARG/elt 205/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 205/08);

- le deliberazioni dell’Autorità 22 gennaio 2009, VIS 3/09 (di seguito: deliberazione VIS 3/09);
- la deliberazione dell’Autorità 3 giugno 2009, ARG/elt 67/09 (di seguito deliberazione ARG/elt 67/09);
- la deliberazione dell’Autorità 5 agosto 2009, PAS 14/09 (di seguito deliberazione PAS 14/09);
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2009, PAS 21/09 (di seguito deliberazione PAS 21/09);
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2009, ARG/elt 181/09 (di seguito deliberazione ARG/elt 181/09);
- il documento per la consultazione 5 agosto 2009, DCO 29/09 (di seguito: documento di consultazione 29/09);
- la nota della Direzione Mercati dell’Autorità (di seguito: la Direzione Mercati) alle società Gestore dei Mercati Energetici Spa (di seguito: GME), Terna Spa (di seguito: Terna) e Gestore dei Servizi energetici Spa (di seguito: GSE) in data 15 marzo 2010, protocollo Autorità n. 011337 in pari data (di seguito: nota 15 marzo 2010).

Considerato che:

- a decorrere dal mese di gennaio 2009, GME, Terna e GSE hanno assicurato alla Direzione Mercati dell’Autorità l’accesso tramite connessione Internet sicura ai rispettivi *data warehouse* attualmente in uso presso le medesime società in ottemperanza ai commi 10.1 e 10.2 del TIMM; e che la Direzione Mercati può interrogare tali *data warehouse* con strumenti di *business intelligence* identici messi a disposizione contestualmente da GME, Terna e GSE;
- ai fini della tutela della riservatezza dei dati degli operatori, la Direzione Mercati deve accedere ai dati immagazzinati nei *data warehouse* di cui all’articolo 3 del TIMM tramite canali di trasmissione dati che utilizzino un adeguato standard di sicurezza comune a GME, Terna e GSE e comunque non inferiore a quelli utilizzati da GME e Terna nella gestione dei rispettivi mercati per lo scambio di dati con gli operatori di mercato e gli utenti del dispacciamento;
- al fine di un efficiente ed efficace esercizio della funzione di monitoraggio del mercato elettrico, l’esperienza maturata nel corso dell’anno 2009 dalla Direzione Mercati in stretta collaborazione con gli uffici di monitoraggio di GME e Terna dimostra che i sistemi informatici attualmente previsti dal TIMM, costituiti da *data warehouse* e strumenti di *business intelligence* specificamente asserviti alla funzione di monitoraggio, devono essere integrati con i seguenti strumenti informatici:
 - piattaforme per l’acquisizione di dati non già in possesso di GME e Terna nell’esercizio delle loro attività caratteristiche, onde assicurare la completezza delle basi di dati utili all’esercizio della funzione di monitoraggio;
 - simulatori dei mercati gestiti rispettivamente da GME e Terna, onde assicurare l’affidabile esecuzione di analisi di *what-if* secondo criteri definiti dall’Autorità;
- le citate piattaforme dovrebbero rispettare i seguenti requisiti minimi:
 - non interferire con il regolare esercizio delle piattaforme e dei mercati rispettivamente gestiti da GME e Terna nell’esercizio delle loro attività caratteristiche;

- evitare, per quanto possibile, la duplicazione di flussi di dati rispettivamente dagli operatori di mercato verso GME e dagli utenti del dispacciamento verso Terna;
- minimizzare i costi di caricamento dati per gli operatori di mercato e gli utenti del dispacciamento utilizzando, per quanto possibile, procedure analoghe a quelle già in uso per il caricamento dati nelle piattaforme e nei mercati rispettivamente gestiti da GME e Terna nell'esercizio delle loro attività caratteristiche;
- i citati simulatori dovrebbero rispettare i seguenti requisiti minimi:
 - essere una riproduzione fedele dell'algoritmo di risoluzione del rispettivo mercato;
 - riprodurre fedelmente gli esiti ufficiali del rispettivo mercato e rendere disponibili quali input da utilizzare ai fini di detta riproduzione gli stessi dati di input e le stesse procedure utilizzati dal sistema informatico originale e dal personale che presiedono al funzionamento del medesimo mercato;
 - consentire l'affidabile esecuzione di analisi di *what-if* tramite la modifica di uno o più dati di input, secondo i criteri stabiliti dalla Direzione Mercati e la produzione di esiti analoghi a quelli che produrrebbe il sistema informatico originale.

Considerato altresì che:

- la Direzione Mercati è l'ufficio preposto all'esercizio della funzione di monitoraggio e quindi al coordinamento delle attività strumentali al monitoraggio svolte dagli uffici di monitoraggio di GME, Terna e GSE;
- al fine di porre la Direzione Mercati in condizione di esercitare un efficace coordinamento delle attività strumentali al monitoraggio svolte dagli uffici di monitoraggio di GME, Terna e GSE, occorre configurare i sistemi informatici asserviti alla funzione di monitoraggio in maniera tale da assicurarne la piena interoperabilità, ossia prestando speciale attenzione alle esigenze di utilizzo dei medesimi sistemi in parallelo da parte dell'utente della Direzione Mercati;
- al fine di soddisfare le esigenze dell'utente della Direzione Mercati, occorre che la medesima Direzione fissi i criteri per valutare l'idoneità della struttura dati cui il medesimo utente si interfaccia – ossia per configurare i *front-end* degli strumenti di *business intelligence* - e i criteri per valutare l'adeguatezza delle funzionalità degli strumenti di *business intelligence* per il medesimo utente.

Considerato inoltre che:

- la recente riforma del mercato di aggiustamento che prevede la sua sostituzione con un mercato infragiornaliero – delineata nella proposta di modifica del Testo Integrato della Disciplina del Mercato Elettrico per cui l'Autorità ha espresso parere positivo con deliberazione PAS 14/09 – comporta una revisione della base dati di GME e, quindi, una revisione degli elenchi di dati per il monitoraggio di cui all'Allegato A al TIMM nonché una limitata revisione degli indici di cui ai commi 5.3 e 5.4;
- la recente riforma dell'architettura del mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) - delineata nella proposta di modifica al Codice di Rete di Terna positivamente verificata dall'Autorità con deliberazione ARG/elt 181/09 - comporta

una revisione della base dati di Terna e, quindi, una revisione degli elenchi di dati per il monitoraggio di cui all'Allegato B al TIMM nonché una estesa revisione degli indici di mercato di Terna di cui ai commi 6.3 e 6.4 del TIMM a causa del rilevante mutamento del formato delle offerte e dell'algoritmo di selezione delle medesime in MSD.

Considerato ancora che:

- ai fini del calcolo del costo variabile standard (di seguito: CVS) ragionevolmente attribuibile alle unità di produzione rilevanti – di cui al comma 4.1, lettera e), del TIMM - devono essere tenute in conto le medesime componenti del costo variabile effettivo;
- ai fini di tale calcolo è necessario quindi includere fra le diverse componenti del CVS anche gli oneri ambientali – certificati verdi, costo opportunità della CO₂, ecotassa – e gli oneri per additivi e per smaltimento residui della combustione;
- tale circostanza è stata peraltro evidenziata dagli stessi operatori nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione VIS/03 nonché in risposta al documento di consultazione 29/09;
- quanto sopra implica la necessità di integrare gli obblighi informativi degli utenti del dispacciamento di cui al comma 8.5 del TIMM con informazioni relative alle emissioni di CO₂ e agli oneri per additivi e per smaltimento residui della combustione delle singole unità di produzione rilevanti;
- ciascuna unità di produzione rilevante può usare differenti combustibili e che, quindi, la comunicazione sui consumi non può che offrire informazioni anche sul contenuto energetico di ciascun combustibile utilizzato.

Considerato anche che:

- l'integrale trasferimento a Terna, a decorrere dal 1 maggio 2010, delle competenze in ordine al calcolo dei CVS delle unità di produzione rilevanti, notificato a GME e Terna con nota 15 marzo 2010 comporta una revisione degli elenchi di dati per il monitoraggio di cui agli Allegati A e B al TIMM;
- il completamento del processo di popolamento del registro CENSIMP avviato ai sensi della deliberazione ARG/elt 205/08 e il susseguente processo di integrazione del Registro delle Unità di Produzione (di seguito: RUP) in CENSIMP, ridefinendo i concetti di impianto, sezione, combustibile di sezione, gruppo di generazione, motore primo, tipo/sottotipo tecnologia di impianto, tipo/sottotipo tecnologia di sezione e tipo/sottotipo tecnologia di unità, comporta una revisione degli elenchi di dati per il monitoraggio di cui agli Allegati A, B e C al TIMM.

Considerato infine che:

- la strutturazione di un meccanismo di riconoscimento a preventivo, salvo conguaglio a consuntivo, dei costi stimati per lo svolgimento delle attività strumentali al monitoraggio potrebbe ridurre gli oneri della gestione finanziaria connessa sia alle spese di investimento che GME, Terna e GSE debbono sostenere per la realizzazione dei sistemi informatici che alle spese operative che GME, Terna e GSE debbono

sostenere per la manutenzione dei medesimi sistemi e per il personale dei rispettivi uffici di monitoraggio;

- la strutturazione di un meccanismo di riconoscimento dei costi a preventivo per attività identificate e calendarizzate nel dettaglio unitamente alla strutturazione di un meccanismo di corrispettivi specifici correlati alla realizzazione di una o più fra le predette attività entro scadenze utili al conseguimento di obiettivi istituzionali o di pianificazione strategica dell’Autorità, potrebbe circoscrivere il rischio regolatorio e incentivare l’adozione di azioni efficaci per la tempestiva e conforme realizzazione delle citate attività.

Ritenuto opportuno:

- tutelare la riservatezza dei dati utilizzando un adeguato standard di sicurezza comune a GME, Terna e GSE e comunque non inferiore a quelli utilizzati da GME e Terna nella gestione dei rispettivi mercati per lo scambio di dati con gli operatori di mercato e gli utenti del dispacciamento;
- integrare i sistemi informatici attualmente previsti dal TIMM con piattaforme informatiche per l’acquisizione di dati non già in possesso di GME e Terna nell’esercizio delle loro attività caratteristiche e simulatori dei mercati gestiti rispettivamente da GME e Terna;
- configurare i sistemi informatici asserviti alla funzione di monitoraggio in maniera tale da assicurarne la piena interoperabilità, ossia prestando speciale attenzione alle esigenze di utilizzo dei medesimi sistemi in parallelo da parte dell’utente della Direzione Mercati;
- modificare gli indici di mercato di cui all’articolo 5 del TIMM per tenere conto dell’avvio del mercato infragiornaliero nonché gli indici di mercato di cui all’articolo 6 del TIMM per tenere conto della radicale riforma del mercato per il servizio di dispacciamento;
- integrare gli obblighi informativi degli utenti del dispacciamento di cui al comma 8.5 del TIMM con informazioni relative alle emissioni di CO2 e agli oneri per additivi e per smaltimento residui della combustione delle singole unità di produzione rilevanti;
- modificare gli allegati A, B e C per tenere conto degli effetti sulle basi di dati gestiti da GME, Terna e GSE della recente riforma del mercato elettrico, dell’integrale trasferimento a Terna delle competenze in ordine al calcolo dei CVS e degli esiti del completamento del processo di popolamento di CENSIMP e del susseguente processo di integrazione del RUP in CENSIMP;
- circoscrivere il rischio regolatorio e incentivare l’adozione di azioni efficaci per la tempestiva e conforme realizzazione delle attività strumentali al monitoraggio integrando il vigente meccanismo di riconoscimento dei costi a consuntivo con un meccanismo di riconoscimento dei costi a preventivo, salvo conguaglio a consuntivo, e un meccanismo di incentivazione per la realizzazione di attività predefinite entro scadenze utili al conseguimento di obiettivi dell’Autorità

DELIBERA

1. di modificare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento il TIMM, nei termini di seguito indicati:
 - all'articolo 1, comma 1.1, all'alinea "**mercato all'ingrosso dell'energia elettrica** è l'insieme delle negoziazioni di energia elettrica che si svolgono sia nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento, che al di fuori dei predetti mercati organizzati" le parole "di aggiustamento" sono sostituite dalla parola "infragiornaliero";
 - all'articolo 1, comma 1.1, all'alinea "**operatore di mercato** è un soggetto abilitato alla registrazione di acquisti e vendite a termine e dei relativi programmi C.E.T. di immissione e di prelievo e/o alla presentazione di offerte nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento" le parole "di aggiustamento" sono sostituite dalla parola "infragiornaliero";
 - all'articolo 1, comma 1.1, dopo l'alinea "**produttori che si avvalgono del ritiro dedicato** sono i soggetti firmatari delle convenzioni con GSE per il ritiro dell'energia ai sensi della deliberazione n. 280/07;" sono aggiunti i seguenti alinea:
 - “**simulatore di mercato** è un sistema informatico in grado di riprodurre fedelmente gli esiti di uno specifico mercato utilizzando i medesimi input realmente utilizzati nel suddetto mercato;
 - sistema informatico in uso per il monitoraggio** è l'insieme dei *data warehouse*, degli strumenti di *business intelligence*, dei simulatori dei mercati, delle piattaforme informatiche e di altri applicativi realizzati da GME, Terna e GSE al fine di consentire all'Autorità un efficiente ed efficace esercizio della sua funzione di monitoraggio;”
 - all'articolo 1, comma 1.1, dopo l'alinea "**utente del dispacciamento estero** è un soggetto estero che ha sottoscritto un contratto di dispacciamento in immissione o in prelievo con Terna;" è aggiunto il seguente alinea:
 - “*what-if* è un'analisi mirata a verificare come sarebbero variati gli esiti di uno specifico mercato in uno specifico periodo in caso di variazione di uno o più dati di input rispetto a quelli realmente utilizzati nel medesimo mercato per il medesimo periodo;”
 - all'articolo 3, comma 3.4 le parole “, manutiene e sviluppa” sono sostituite dalle parole “e manutiene”;
 - all'articolo 3, comma 3.4, le parole “GME assicura la condivisione con l'Autorità dei dati per il monitoraggio di cui all'Allegato A garantendo alla Direzione Mercati l'accessibilità ai dati contenuti nel *data warehouse* di cui al presente comma tramite connessione Internet sicura.” sono sostituite dalle parole “GME immagazzina i dati per il monitoraggio di cui all'Allegato A nel *data warehouse* e ne assicura la condivisione con l'Autorità garantendone l'accessibilità alla Direzione Mercati tramite connessione Internet sicura.

L'accesso ai dati deve rispettare i requisiti minimi di sicurezza definiti dalla Direzione Mercati ai sensi del comma 4.1.”;

- all'articolo 3, dopo il comma 3.4, è aggiunto il seguente comma:

“3.4bis Ai fini di quanto previsto al comma 3.1, GME progetta, realizza e manutene un simulatore del mercato del giorno prima che soddisfi i requisiti di cui al comma 3.11. GME assicura la condivisione con l'Autorità dei risultati delle analisi effettuate mediante il predetto simulatore con le modalità definite dalla Direzione Mercati in sede di verifica di conformità del documento metodologico di cui al comma 5.1, lettera a), secondo la procedura di cui al comma 10.9 bis.”
- all'articolo 3, dopo il comma 3.4bis, è aggiunto il seguente comma:

“3.4ter Ai fini di quanto previsto al comma 3.1, GME progetta, realizza e manutene una piattaforma informatica per l'acquisizione dagli operatori dei dati di cui all'Allegato A che non siano già acquisiti da GME nell'esercizio delle sue attività caratteristiche. GME assicura la condivisione con l'Autorità dei dati acquisiti mediante la predetta piattaforma informatica immagazzinandoli nel *data warehouse* di cui al comma 3.4.”
- all'articolo 3, comma 3.5 le parole “, manutene e sviluppa” sono sostituite dalle parole “e manutene”;
- all'articolo 3, comma 3.5, le parole “Terna assicura la condivisione con l'Autorità dei dati per il monitoraggio di cui all'Allegato B garantendo alla Direzione Mercati l'accessibilità ai dati contenuti nel *data warehouse* di cui al presente comma tramite connessione Internet sicura.” sono sostituite dalle parole “Terna immagazzina i dati per il monitoraggio di cui all'Allegato B nel *data warehouse* e ne assicura la condivisione con l'Autorità garantendone l'accessibilità alla Direzione Mercati tramite connessione Internet sicura. L'accesso ai dati deve rispettare i requisiti minimi di sicurezza definiti dalla Direzione Mercati ai sensi del comma 4.1.”;
- all'articolo 3, dopo il comma 3.5, è aggiunto il seguente comma:

“3.5bis Ai fini di quanto previsto al comma 3.2, Terna progetta, realizza e manutene un simulatore del mercato per il servizio di dispacciamento in fase di programmazione che soddisfi i requisiti di cui al comma 3.11. Terna assicura la condivisione con l'Autorità dei risultati delle analisi effettuate mediante il predetto simulatore con le modalità definite dalla Direzione Mercati in sede di verifica di conformità del documento metodologico di cui al comma 6.1, lettera a), secondo la procedura di cui al comma 10.9 bis.”
- all'articolo 3, dopo il comma 3.5bis, è aggiunto il seguente comma:

“3.5ter Ai fini di quanto previsto al comma 3.2, Terna progetta, realizza e manutene una piattaforma informatica per l'acquisizione dagli operatori dei dati di cui all'Allegato B che non siano già acquisiti da Terna nell'esercizio delle sue attività caratteristiche. Terna assicura la

condivisione con l’Autorità dei dati acquisiti mediante la predetta piattaforma informatica immagazzinandoli nel *data warehouse* di cui al comma 3.5.”

- all’articolo 3, comma 3.6 le parole “, manutiene e sviluppa” sono sostituite dalle parole “e manutiene”;
- all’articolo 3, comma 3.6, le parole “GSE assicura la condivisione con l’Autorità dei dati per il monitoraggio di cui all’Allegato C garantendo alla Direzione Mercati l’accessibilità ai dati contenuti nel *data warehouse* di cui al presente comma tramite connessione Internet sicura.” sono sostituite dalle parole “GSE immagazzina i dati per il monitoraggio di cui all’Allegato C nel *data warehouse* e ne assicura la condivisione con l’Autorità garantendone l’accessibilità alla Direzione Mercati tramite connessione Internet sicura. L’accesso ai dati deve rispettare i requisiti minimi di sicurezza definiti dalla Direzione Mercati ai sensi del comma 4.1.”;
- all’articolo 3, comma 3.7, lettera a) dopo le parole “le funzionalità” sono aggiunte le parole “le prestazioni”;
- all’articolo 3, comma 3.7, lettera d), le parole “nei differenti *data warehouse*” sono sostituite dalle parole “nelle differenti basi di dati, salvo nei casi identificati dalla Direzione Mercati in sede di verifica di conformità degli schemi di progetto dei *data warehouse* ai sensi dell’Articolo 10”;
- all’articolo 3, comma 3.7, lettera e), le parole “i dati” sono sostituite dalle parole “la struttura dei dati”;
- all’articolo 3, comma 3.7, lettera e), dopo la parola “monitoraggio” sono aggiunte le seguenti parole “cui l’utente della Direzione Mercati si interfaccia”;
- all’articolo 3, comma 3.7, lettera e), le parole “identificate negli schemi di cui all’Articolo 10, commi 10.4, 10.5 e 10.6 come positivamente verificati dalla” sono sostituite dalle seguenti parole “da parte della”;
- all’articolo 3, dopo il comma 3.10, sono aggiunti i seguenti commi:
 - “3.11 Ciascuno dei simulatori di cui ai commi 3.4bis e 3.5bis deve essere concepito e gestito in maniera tale da:
 - a) essere una riproduzione fedele dell’algoritmo di risoluzione del rispettivo mercato;
 - b) riprodurre fedelmente gli esiti ufficiali del rispettivo mercato e rendere disponibili quali input da utilizzare ai fini di detta riproduzione gli stessi dati di input e le stesse procedure utilizzati dal sistema informatico originale e dal personale che presiedono al funzionamento del medesimo mercato;
 - c) consentire l’affidabile esecuzione di analisi di what-if tramite la modifica di uno o più dati di input, secondo i criteri stabiliti dalla Direzione Mercati ai sensi del comma 4.1, e la produzione di esiti analoghi a quelli che produrrebbe il sistema informatico originale.

3.12 Ciascuna delle piattaforme informatiche di cui ai commi 3.4ter e 3.5ter deve essere concepita e gestita in maniera tale da::

a) non interferire con il regolare esercizio delle piattaforme e dei mercati rispettivamente gestiti da GME e Terna nell'esercizio delle loro attività caratteristiche;

b) evitare, per quanto possibile, la duplicazione di flussi di dati rispettivamente dagli operatori di mercato verso GME e dagli utenti del dispacciamento verso Terna;

c) minimizzare i costi di caricamento dati per gli operatori di mercato e gli utenti del dispacciamento utilizzando, per quanto possibile, procedure analoghe a quelle già in uso per il caricamento dati nelle piattaforme e nei mercati rispettivamente gestiti da GME e Terna nell'esercizio delle loro attività caratteristiche.”;

- all'articolo 4, comma 4.1, la cifra “30” è sostituita dalle parole “45 (quarantacinque)”;
- all'articolo 4, comma 4.1, lettera e), le parole “di cui ai commi 5.4, lettere e) ed f), e 6.4, lettera i)” sono sostituite dalle parole “da utilizzare sia nelle analisi di *what-if* di cui ai commi 5.4, lettera e), e 6.4, lettera i), che nelle analisi di *withholding* di cui al comma 5.3, lettere e), f) e g)”;
- all'articolo 4, comma 4.1, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti lettere:
 - g) i criteri per valutare l' idoneità della struttura dati cui l'utente della Direzione Mercati si interfaccia ai sensi del comma 3.7, lettera e);
 - h) i criteri per valutare l'adeguatezza delle funzionalità dello strumento di *business intelligence* ai sensi del comma 3.8, lettera a);
 - i) i criteri per effettuare le analisi di *what-if* di cui ai commi 5.4, lettera e), e 6.4, lettera i);
 - j) i dati di cui al comma 7.1 necessari alla Direzione Mercati per il calcolo della pivotalità dei macrountenti del dispacciamento;
 - k) lo schema delle relazioni tecniche che GME, Terna e GSE trasmettono ogni anno all'Autorità ai sensi dell'Articolo 9, commi 9.1 e 9.5;
 - l) i requisiti minimi di sicurezza per l'accesso ai dati di cui all'Articolo 3.”
- all'articolo 5, comma 5.3, la lettera c), le parole “di aggiustamento” sono sostituite dalla parola “infragiornaliero”;
- all'articolo 5, comma 5.3, la lettera d), le parole “di aggiustamento” sono sostituite dalla parola “infragiornaliero”;
- all'articolo 5, comma 5.3, la lettera h), le parole “di aggiustamento” sono sostituite dalla parola “infragiornaliero”;
- all'articolo 5, comma 5.3, la lettera i), le parole “di aggiustamento” sono sostituite dalla parola “infragiornaliero”;
- all'articolo 5, comma 5.3, la lettera l), le parole “di aggiustamento” sono sostituite dalla parola “infragiornaliero”;

- all'articolo 5, comma 5.3, la lettera m), le parole “di aggiustamento” sono sostituite dalla parola “infragiornaliero”;
- all'articolo 5, comma 5.3, la lettera n), le parole “di aggiustamento” sono sostituite dalla parola “infragiornaliero”;
- all'articolo 5, comma 5.3, la lettera o), le parole “di aggiustamento” sono sostituite dalla parola “infragiornaliero”;
- all'articolo 5, comma 5.3, la lettera p), le parole “di aggiustamento” sono sostituite dalla parola “infragiornaliero”;
- all'articolo 5, comma 5.3, la lettera q), le parole “di aggiustamento” sono sostituite dalla parola “infragiornaliero”;
- all'articolo 5, comma 5.4, la lettera e) è sostituita dalla seguente lettera:
“e) per ciascun macrooperatore di mercato, per ciascuna zona e per ciascuna ora, gli esiti delle analisi di *what-if* progettate secondo i criteri definiti dalla Direzione Mercati ai sensi del comma 4.1 e approvate dalla medesima Direzione in sede di verifica di conformità del documento metodologico di cui al comma 5.1, lettera a), secondo la procedura di cui al comma 10.9 bis”
- all'articolo 5, comma 5.4, la lettera f), la parola “percentuale” è cancellata;
- all'articolo 5, il comma 5.6, è sostituito dal seguente comma:
“5.6 GME condivide con la Direzione Mercati i risultati delle elaborazioni di cui al comma 5.5 con le modalità definite dalla medesima Direzione in sede di verifica di conformità del documento metodologico di cui al comma 5.1, lettera a), secondo la procedura di cui al comma 10.9 bis.”
- all'articolo 6, comma 6.3, lettera d), dopo la parola “macrozona” sono aggiunte le parole “, per ciascun servizio”;
- all'articolo 6, comma 6.3, lettera e), dopo la parola “macrozona” sono aggiunte le parole “, per ciascun servizio”;
- all'articolo 6, comma 6.3, lettera f), dopo la parola “macrozona” sono aggiunte le parole “e per ciascun servizio”;
- all'articolo 6, comma 6.3, lettera g), dopo la parola “macrozona” sono aggiunte le parole “e per ciascun servizio”;
- all'articolo 6, comma 6.3, lettera h), dopo la parola “macrozona” sono aggiunte le parole “, per ciascun servizio”;
- all'articolo 6, comma 6.3, lettera i), dopo la parola “macrozona” sono aggiunte le parole “, per ciascun servizio”;
- all'articolo 6, comma 6.3, lettera j), dopo la parola “macrozona” sono aggiunte le parole “e per ciascun servizio”;
- all'articolo 6, comma 6.3, lettera k), dopo la parola “macrozona” sono aggiunte le parole “e per ciascun servizio”;
- all'articolo 6, comma 6.3, la lettera l) è abrogata;

- all'articolo 6, comma 6.3, la lettera m) è abrogata;
- all'articolo 6, comma 6.3, lettera n), dopo la parola “macrozona” sono aggiunte le parole “, per ciascun servizio”;
- all'articolo 6, comma 6.3, lettera o), dopo la parola “macrozona” sono aggiunte le parole “, per ciascun servizio”;
- all'articolo 6, comma 6.3, lettera p), dopo la parola “macrozona” sono aggiunte le parole “e per ciascun servizio”;
- all'articolo 6, comma 6.3, lettera q), dopo la parola “macrozona” sono aggiunte le parole “e per ciascun servizio”;
- all'articolo 6, comma 6.3, la lettera r) è abrogata;
- all'articolo 6, comma 6.3, la lettera s) è abrogata;
- all'articolo 6, comma 6.3, lettera t), dopo la parola “macrozona” sono aggiunte le parole “, per ciascun servizio, per ciascuna origine dell’offerta”;
- all'articolo 6, comma 6.3, lettera t), le parole “a scendere” sono sostituite dalle parole “in acquisto”;
- all'articolo 6, comma 6.3, lettera t), le parole “a salire” sono sostituite dalle parole “in vendita”;
- all'articolo 6, comma 6.3, lettera t), la parola “provvisoriamente” è cancellata;
- all'articolo 6, comma 6.3, lettera t), le parole “dando separata evidenza al valore relativo alle selezioni appartenenti o meno agli elenchi di cui alla precedente lettera r)” sono cancellate;
- all'articolo 6, comma 6.3, lettera u), le parole “a scendere” sono sostituite dalle parole “in acquisto”;
- all'articolo 6, comma 6.3, lettera u), le parole “a salire” sono sostituite dalle parole “in vendita”;
- all'articolo 6, comma 6.3, lettera u), le parole “dando separata evidenza al valore relativo alle selezioni appartenenti o meno agli elenchi di cui alla precedente lettera r)” sono cancellate;
- all'articolo 6, comma 6.3, lettera v), dopo la parola “macrozona” sono aggiunte le parole “, per ciascun servizio, per ciascuna origine dell’offerta”;
- all'articolo 6, comma 6.3, lettera v), le parole “a scendere” sono sostituite dalle parole “in acquisto”;
- all'articolo 6, comma 6.3, lettera v), le parole “a salire” sono sostituite dalle parole “in vendita”;
- all'articolo 6, comma 6.3, lettera v), la parola “provvisoriamente” è cancellata;
- all'articolo 6, comma 6.3, lettera v), le parole “dando separata evidenza al valore relativo alle selezioni appartenenti o meno agli elenchi di cui alla precedente lettera r)” sono cancellate;

- all'articolo 6, comma 6.3, lettera w), le parole “a scendere” sono sostituite dalle parole “in acquisto”;
- all'articolo 6, comma 6.3, lettera w), le parole “a salire” sono sostituite dalle parole “in vendita”;
- all'articolo 6, comma 6.3, lettera w), le parole “dando separata evidenza al valore relativo alle selezioni appartenenti o meno agli elenchi di cui alla precedente lettera r)” sono cancellate;
- all'articolo 6, comma 6.3, dopo la lettera y) sono aggiunte le seguenti lettere:
 - “z) per ciascuna zona e macrozona e per ciascun macrourente del dispacciamento la quota della quantità riservata per la riserva secondaria di potenza in esito alla fase di programmazione del mercato per il servizio di dispacciamento;
 - aa) per ciascuna zona e macrozona e per ciascun macrourente del dispacciamento la quota della quantità riservata per la riserva terziaria di potenza in esito alla fase di programmazione del mercato per il servizio di dispacciamento;
 - bb) per ciascuna zona e macrozona, il grado di concentrazione della quantità riservata per la riserva secondaria di potenza in esito alla fase di programmazione del mercato per il servizio di dispacciamento (la concentrazione è calcolata in base alle quantità riservate per riserva secondaria);
 - cc) per ciascuna zona e macrozona, il grado di concentrazione della quantità riservata per la riserva terziaria di potenza in esito alla fase di programmazione del mercato per il servizio di dispacciamento (la concentrazione è calcolata in base alle quantità riservate per riserva terziaria);
 - dd) per ciascuna zona e macrozona, la quota della quantità utilizzata per la riserva secondaria di potenza imputabile all'utilizzo della quantità riservata in fase di programmazione per la medesima riserva in esito alla gestione in tempo reale del mercato per il servizio di dispacciamento;
 - ee) per ciascuna zona e macrozona, la quota della quantità utilizzata per la riserva terziaria di potenza imputabile all'utilizzo della quantità riservata in fase di programmazione per la medesima riserva in esito alla gestione in tempo reale del mercato per il servizio di dispacciamento;
 - ff) per ciascuna zona e macrozona, per ciascuna origine dell'offerta e per ciascuna ora, il minimo, il massimo, la media (ponderata per le quantità) e la volatilità dei prezzi delle quantità riservate per la riserva secondaria di potenza in esito alla fase di programmazione del mercato per il servizio di dispacciamento;
 - gg) per ciascuna zona e macrozona, per ciascuna origine dell'offerta e per ciascuna ora, il minimo, il massimo, la media (ponderata per le quantità) e la volatilità dei prezzi delle quantità riservate per la riserva terziaria di potenza in esito alla fase di programmazione del mercato per il servizio di dispacciamento;

hh) per ciascuna zona e macrozona, per ciascuna origine dell'offerta e per ciascuna ora, il minimo, il massimo, la media (ponderata per le quantità) e la volatilità dei prezzi delle quantità riservate per la riserva secondaria di potenza utilizzate in tempo reale in esito alla gestione in tempo reale del mercato per il servizio di dispacciamento;

ii) per ciascuna zona e macrozona, per ciascuna origine dell'offerta e per ciascuna ora, il minimo, il massimo, la media (ponderata per le quantità) e la volatilità dei prezzi delle quantità riservate per la riserva terziaria di potenza utilizzate in tempo reale in esito alla gestione in tempo reale del mercato per il servizio di dispacciamento.”

- all'articolo 6, comma 6.4, lettera c), le parole “sottotipo di tecnologia” sono sostituite dalle parole “servizio”;
- all'articolo 6, comma 6.4, lettera c), le parole “a salire” sono sostituite dalle parole “in vendita”;
- all'articolo 6, comma 6.4, lettera c), le parole “dando separata evidenza al valore relativo alle selezioni appartenenti o meno agli elenchi di cui alla precedente lettera r), punto i)” sono cancellate;
- all'articolo 6, comma 6.4, lettera d), le parole “sottotipo di tecnologia” sono sostituite dalle parole “servizio”;
- all'articolo 6, comma 6.4, lettera d), le parole “a scendere” sono sostituite dalle parole “in acquisto”;
- all'articolo 6, comma 6.4, lettera d), le parole “dando separata evidenza al valore relativo alle selezioni appartenenti o meno agli elenchi di cui alla precedente lettera r), punto ii)” sono cancellate;
- all'articolo 6, comma 6.4, lettera e), le parole “sottotipo di tecnologia” sono sostituite dalle parole “servizio”;
- all'articolo 6, comma 6.4, lettera e), le parole “a salire” sono sostituite dalle parole “in vendita”;
- all'articolo 6, comma 6.4, lettera e), le parole “dando separata evidenza al valore relativo alle selezioni appartenenti o meno agli elenchi di cui alla precedente lettera r), punto i)” sono cancellate;
- all'articolo 6, comma 6.4, lettera f), le parole “sottotipo di tecnologia” sono sostituite dalle parole “servizio”;
- all'articolo 6, comma 6.4, lettera f), le parole “a scendere” sono sostituite dalle parole “in acquisto”;
- all'articolo 6, comma 6.4, lettera f), le parole “dando separata evidenza al valore relativo alle selezioni appartenenti o meno agli elenchi di cui alla precedente lettera r), punto ii)” sono cancellate;
- all'articolo 6, comma 6.4, lettera g), le parole “sottotipo di tecnologia” sono sostituite dalle parole “servizio”;

- all'articolo 6, comma 6.4, lettera g), le parole “a salire” sono sostituite dalle parole “in vendita”;
- all'articolo 6, comma 6.4, lettera g), le parole “dando separata evidenza al valore relativo alle selezioni appartenenti o meno agli elenchi di cui alla precedente lettera r), punto iii)” sono cancellate;
- all'articolo 6, comma 6.4, lettera h), le parole “sottotipo di tecnologia” sono sostituite dalle parole “servizio”;
- all'articolo 6, comma 6.4, lettera h), le parole “a scendere” sono sostituite dalle parole “in acquisto”;
- all'articolo 6, comma 6.4, lettera h), le parole “dando separata evidenza al valore relativo alle selezioni appartenenti o meno agli elenchi di cui alla precedente lettera r), punto iv)” sono cancellate;
- all'articolo 6, comma 6.4, la lettera i) è sostituita dalla seguente lettera:

“i) per ciascun macrourente del dispacciamento, per ciascuna zona e per ciascuna ora, gli esiti delle analisi di *what-if* progettate secondo i criteri definiti dalla Direzione Mercati ai sensi del comma 4.1 e approvate dalla medesima Direzione in sede di verifica di conformità del documento metodologico di cui al comma 6.1, lettera a), secondo la procedura di cui al comma 10.9 bis”
- all'articolo 6, il comma 6.6, è sostituito dal seguente comma:

“6.6 Terna condivide con la Direzione Mercati i risultati delle elaborazioni di cui al comma 6.5 con le modalità definite dalla medesima Direzione in sede di verifica di conformità del documento metodologico di cui al comma 6.1, lettera a), secondo la procedura di cui al comma 10.9 bis.”
- all'articolo 7, il comma 7.1, è sostituito dal seguente comma:

“7.1 Entro il 20 ottobre di ciascun anno, Terna elabora e archivia nel *data warehouse* di cui al comma 3.5 i dati previsionali riferiti all'anno successivo identificati dalla Direzione Mercati ai sensi del comma 4.1 in quanto necessari al calcolo della pivotalità dei macrourenti del dispacciamento effettuato dalla medesima Direzione.”
- all'articolo 7, dopo il comma 7.1, è aggiunto il seguente comma:

“7.2 I dati previsionali di cui al comma 7.1 vengono successivamente aggiornati entro il 20 gennaio dell'anno successivo.”
- all'articolo 8, comma 8.5, le parole “del medesimo utente” sono sostituite dalle parole “dei medesimi utenti”;
- all'articolo 8, comma 8.5, dopo il punto sono aggiunte le parole “Entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello di produzione, gli utenti del dispacciamento dichiarano a Terna, con le modalità dalla stessa definite, le emissioni di CO2 su base mensile di ciascuna unità rilevante nella disponibilità dei medesimi utenti nonché gli oneri per additivi e per

smaltimento residui della combustione su base mensile di ciascuna unità rilevante nella disponibilità dei medesimi utenti.”;

- all’articolo 8, comma 8.6, dopo le parole “In assenza di tale dichiarazione,” sono aggiunte le parole “ GME”;
- all’articolo 9, comma 9.1, le parole “31 dicembre” sono sostituite dalle parole “28 febbraio”;
- all’articolo 9, comma 9.1, dopo le parole “una documentata relazione tecnica” sono aggiunte le parole “, conforme allo schema definito dalla Direzione Mercati ai sensi del comma 4.1,”;
- all’articolo 9, comma 9.1, le parole “i costi” sono sostituite dalle parole “il consuntivo dei costi ”;
- all’articolo 9, comma 9.1, dopo le parole “e 3.3” sono aggiunte le parole “nell’anno antecedente, con evidenza della quota dei medesimi costi non già riconosciuta per effetto dell’applicazione di altri provvedimenti dell’Autorità”;
- all’articolo 9, il comma 9.3, è sostituito dal seguente comma:
 - “9.3 Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relazione di cui al comma 9.1, l’Autorità provvede con delibera a riconoscere l’ammontare dei costi a consuntivo relativi alle attività di cui all’Articolo 3, commi 3.1, 3.2 e 3.3. L’Autorità può chiedere informazioni sulle relazioni di cui al comma 9.1 che sospendono il suddetto termine. L’Autorità riconosce i soli costi incrementali rispetto a quelli già riconosciuti per effetto dell’applicazione di altri provvedimenti dell’Autorità. Ai fini dell’eventuale riconoscimento di maggiori costi a consuntivo rispetto ai costi riconosciuti a preventivo, GME, Terna e GSE sono tenuti a:
 - a) corredare la relazione di cui al comma 9.1 con documentazione idonea a comprovare, per ogni singola voce di costo, i maggiori costi effettivamente sostenuti dal soggetto rispetto ai costi riconosciuti a preventivo e specificare con chiarezza le cause sottostanti ogni scostamento;
 - b) assicurarsi che le cause di cui alla lettera a) siano verificabili dall’Autorità.”;
- all’articolo 9, dopo il comma 9.4, sono aggiunti i seguenti commi:
 - “9.5 Entro e non oltre il 15 ottobre di ciascun anno, GME, Terna e GSE inviano all’Autorità una documentata relazione tecnica, conforme allo schema definito dalla Direzione Mercati ai sensi del comma 4.1, avente ad oggetto il preventivo dei costi per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 3.1, 3.2 e 3.3 nell’anno successivo, con evidenza della quota dei medesimi costi non già riconosciuta per effetto dell’applicazione di altri provvedimenti dell’Autorità. Tale relazione tecnica include un calendario che fissa le scadenze per le seguenti attività:

- a) messa in opera e collaudo dei *data warehouse* e degli strumenti di *business intelligence* di cui ai commi 3.4, 3.5 e 3.6, e di ogni loro eventuale sviluppo;
 - b) messa in opera e collaudo dei simulatori di mercato di cui ai commi 3.4bis e 3.5bis, e di ogni loro eventuale sviluppo;
 - c) implementazione degli indici di mercato definiti nei documenti metodologici di cui all'Articolo 5, comma 5.1, lettera a) e all'Articolo 6, comma 6.1, lettera a), e di ogni loro eventuale aggiornamento;
 - d) implementazione dei rapporti settimanali di cui di cui all'Articolo 5, comma 5.1, lettera b), e all'Articolo 6, comma 6.1, lettera b), e ogni loro eventuale aggiornamento.
- 9.6 Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relazione di cui al comma 9.5, l'Autorità provvede con delibera a riconoscere l'ammontare dei costi a preventivo relativi alle attività di cui all'Articolo 3, commi 3.1, 3.2 e 3.3. L'Autorità può chiedere informazioni sulle relazioni di cui al comma 9.5 che sospendono il suddetto termine. L'Autorità riconosce i soli costi incrementali rispetto a quelli già riconosciuti per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità.
- 9.7 L'Autorità approva entro il medesimo termine di cui al comma 9.6, il calendario incluso nella relazione tecnica di cui al comma 9.5. In tale circostanza, l'Autorità, può identificare proprie scadenze per il conseguimento di obiettivi istituzionali o di pianificazione strategica correlando eventuali corrispettivi specifici alla realizzazione di una o più attività entro le predette scadenze.
- 9.8 L'eventuale scostamento fra costi riconosciuti a consuntivo e costi riconosciuti a preventivo è recuperato:
- a) per GME, tramite i corrispettivi di cui al comma 9.9 relativi all'anno successivo a quello in cui lo scostamento è stato rilevato;
 - b) per Terna, tramite il corrispettivo di cui al comma 9.10 relativi all'anno successivo a quello in cui lo scostamento è stato rilevato;
 - c) per GSE, tramite il corrispettivo di cui al comma 9.11 relativi all'anno successivo a quello in cui lo scostamento è stato rilevato.
- 9.9 I costi riconosciuti a preventivo a GME per uno specifico anno ai sensi del comma 9.6, l'eventuale scostamento di cui al comma 9.8, lettera a), nonché gli eventuali corrispettivi specifici relativi all'anno antecedente riconosciuti ai sensi del comma 9.7 sono compresi nei corrispettivi per la partecipazione alla PCE definiti dall'Autorità per il medesimo anno, ai sensi del punto 3 della Determina 5 aprile 2007.
- 9.10 I costi riconosciuti a preventivo a Terna per uno specifico anno ai sensi del comma 9.6, l'eventuale scostamento di cui al comma 9.8, lettera b), nonché gli eventuali corrispettivi specifici relativi all'anno antecedente riconosciuti ai sensi del comma 9.7 sono compresi nel

corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna definito dall'Autorità per il medesimo anno, ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione ARG/elt 351/07.

9.11 I costi riconosciuti a preventivo a GSE per uno specifico anno ai sensi del comma 9.6, l'eventuale scostamento di cui al comma 9.8, lettera c), nonché gli eventuali corrispettivi specifici relativi all'anno antecedente riconosciuti ai sensi del comma 9.7 sono compresi nel corrispettivo per il funzionamento di GSE.”

- all'articolo 10, comma 10.2, le parole “Nelle more dell'approvazione degli schemi di progetto di cui ai successivi commi 10.4, 10.5 e 10.6 e al fine di consentire la predetta verifica di conformità, la Direzione Mercati può chiedere a GME, Terna e GSE di apportare opportune modifiche ai *data warehouse* e agli strumenti di *business intelligence* già in uso presso le medesime società.” sono cancellate;
- all'articolo 10, comma 10.4, lettera a), la parola “descrittivo” è sostituita dalle parole “di progetto”;
- all'articolo 10, comma 10.4, lettera a), dopo le parole “delle funzionalità” sono aggiunte le parole “dello strumento di *business intelligence* di cui al medesimo comma”;
- all'articolo 10, comma 10.4, lettera a), dopo le parole “delle modalità di interfaccia” sono aggiunte le parole “del medesimo strumento”;
- all'articolo 10, comma 10.4, lettera a), le parole “mediante lo strumento di *business intelligence* di cui al medesimo comma” sono cancellate;
- all'articolo 10, dopo il comma 10.4, è aggiunto il seguente comma:

“10.4 bis Ai fini degli adempimenti di cui ai commi 3.4bis e 3.4ter, entro il 30 aprile 2010, GME trasmette alla Direzione Mercati uno schema di progetto del simulatore di mercato di cui al comma 3.4bis e uno schema di progetto della piattaforma informatica di cui al comma 3.4ter.”
- all'articolo 10, comma 10.5, lettera a), la parola “illustrativo” è sostituita dalle parole “di progetto”;
- all'articolo 10, comma 10.5, lettera a), dopo le parole “delle funzionalità” sono aggiunte le parole “dello strumento di *business intelligence* di cui al medesimo comma”;
- all'articolo 10, comma 10.5, lettera a), dopo le parole “delle modalità di interfaccia” sono aggiunte le parole “del medesimo strumento”;
- all'articolo 10, comma 10.5, lettera a), le parole “mediante lo strumento di *business intelligence* di cui al medesimo comma” sono cancellate;
- all'articolo 10, dopo il comma 10.5, è aggiunto il seguente comma:

“10.5 bis Ai fini degli adempimenti di cui ai commi 3.5bis e 3.5ter, entro il 30 aprile 2010, Terna trasmette alla Direzione Mercati uno schema di

progetto del simulatore di mercato di cui al comma 3.5bis e uno schema di progetto della piattaforma informatica di cui al comma 3.5ter.”

- all’articolo 10, comma 10.6, la parola “illustrativo” è sostituita dalle parole “di progetto”;
- all’articolo 10, comma 10.6, dopo le parole “delle funzionalità” sono aggiunte le parole “dello strumento di *business intelligence* di cui al medesimo comma”;
- all’articolo 10, comma 10.6, dopo le parole “delle modalità di interfaccia” sono aggiunte le parole “del medesimo strumento”;
- all’articolo 10, comma 10.6, le parole “mediante lo strumento di *business intelligence* di cui al medesimo comma” sono cancellate;
- all’articolo 10, comma 10.6 bis, le parole “di progetto” e le parole “di *data warehouse*” sono cancellate;
- all’articolo 10, dopo il comma 10.6 bis, è aggiunto il seguente comma:

“10.6 ter Entro il 31 maggio 2010 la Direzione Mercati verifica la conformità degli schemi di cui ai commi 10.4bis e 10.5bis ai criteri di cui al presente provvedimento, potendo chiederne modifiche ed integrazioni. La Direzione Mercati verifica la conformità degli schemi eventualmente modificati o integrati entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento degli stessi. Spirati inutilmente i termini di cui al presente comma, gli schemi si intendono positivamente verificati.”
- all’articolo 10, comma 10.7, dopo le parole “31 dicembre 2009.” sono aggiunte le parole “Ciascuno degli strumenti di *business intelligence* di cui ai commi 3.4, 3.5 e 3.6 deve essere realizzato entro il 30 aprile 2010. Ciascuno dei simulatori di mercato e delle piattaforme informatiche di cui ai commi 3.4bis, 3.4ter, 3.5bis e 3.5ter deve essere realizzato entro il 31 luglio 2010.”;
- all’articolo 10, comma 10.8, dopo le parole “*data warehouse*” sono aggiunte le parole “e degli strumenti di *business intelligence*”;
- all’articolo 10, comma 10.8, dopo le parole “che decorre dalla data di realizzazione del medesimo.” sono aggiunte le parole “Per ciascuno dei simulatori di mercato e delle piattaforme informatiche di cui ai commi 3.4bis, 3.4ter, 3.5bis e 3.5ter è previsto un periodo di collaudo di 30 (trenta) giorni, da condursi con la Direzione Mercati, che decorre dalla data di realizzazione del medesimo.”;
- all’articolo 10, dopo il comma 10.8, è aggiunto il seguente comma:

“10.8 bis La Direzione Mercati ha facoltà di chiedere miglioramenti al sistema informatico in uso per il monitoraggio. Entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta, GME, Terna e GSE provvedono a trasmettere gli schemi di cui ai commi 10.4, lett. a), 10.4bis, 10.5, lett. a), 10.5bis e 10.6 con le modifiche e integrazioni necessarie a soddisfare la richiesta della Direzione Mercati. La Direzione Mercati verifica la

conformità degli schemi di cui ai commi 10.4, lett. a), 10.4bis, 10.5, lett. a), 10.5bis e 10.6 ai criteri di cui al presente provvedimento con le modalità di cui alla seconda parte del comma 10.6bis. L’Autorità provvede a emanare i relativi provvedimenti per l’eventuale revisione dei preventivi di cui al comma 9.5 e/o dei consuntivi di cui al comma 9.1.”

- all’articolo 10, dopo il comma 10.9 ter, è aggiunto il seguente comma:

“10.10 Per l’anno 2010, GME, Terna e GSE sono tenute a trasmettere la documentazione di cui al comma 9.5, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.”

2. di sostituire a decorrere dall’entrata in vigore del presente provvedimento gli Allegati A, B e C al TIMM con gli Allegati A, B e C al presente provvedimento;
3. di pubblicare sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it) la nuova versione del TIMM risultante dalle modifiche di cui al punto 1 e la nuova versione degli Allegati A, B e C al TIMM risultante dalle modifiche di cui al punto 2;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it).

7 aprile 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis